

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CONTRATTO D'APPALTO

**FORNITURA DI PACCHETTI MANUTENTIVI E DI LICENZE D'USO PER
GLI APPARATI DI RETE D'ATENEO FINO AL 31.12.2028**

**LOTTO 1 Estensioni di Garanzia e licenze d'uso in modalità SaaS del
costruttore Extreme Networks - CIG B65CA95A84**

**LOTTO 2 Estensioni di Garanzia e licenze d'uso in modalità SaaS del
costruttore Juniper Networks - CIG B65CA96B57**

AGGIUDICATARIO: , con sede legale in.....

CODICE FISCALE E PARTITA I.V.A.:

IMPORTO NETTO: € - IVA esclusa

DA UNA PARTE

Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano, Via Festa del Perdono n.
7, codice fiscale n. 80012650158, nella persona del Direttore Generale Angelo
Casertano nato a Milano (MI) il 08.12.1969, autorizzato alla stipula del presente atto
ai sensi dell'art. 58 dello Statuto di questa Amministrazione, qui di seguito
denominato *Appaltante*,

DALL'ALTRA

....., con sede in, codice fiscale e partita I.V.A.
....., rappresentata da, nato a il
....., codice fiscale, nella sua qualità di *Legale*
Rappresentante o Amministratore Delegato o Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Società come risulta dalla Visura della Camera di commercio
di estratta in data doc. N....., e depositata agli atti di questa

requisito oggetto dell'avvalimento) e le relative risorse necessarie per tutta la

durata dell'appalto;

CHE ai sensi dell'art. 17 comma 8 e 9 D.lgs. 36/2023, si è proceduto a dare avvio,

per ragioni d'urgenza, all'esecuzione anticipata della fornitura a far data dal,

come da relativo verbale;

CHE dal Documento di Regolarità Contributiva INPS/INAIL/INARCASSA si

evince che l'Appaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi e dei premi

accessori;

CHE, come da informazione del rilasciata dalla 'Banca Dati

Nazionale Unica della documentazione antimafia' a carico della suindicata società

... e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, non sussistono le cause

di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011,

oppure

CHE nelle more dell'acquisizione della comunicazione antimafia richiesta

dall'Appaltante (Protocollo n.....) nei confronti di ai sensi dell'art. 87

del d.lgs. 159/2011, si procede alla stipula del presente contratto, con sottoposizione

dello stesso alle condizioni di cui all'art. 88 del D. Lgs. 159/2011;

oppure

CHE nelle more dell'acquisizione della informazione antimafia richiesta

dall'Appaltante (Prot. n.) nei confronti di

....., ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 159/2011, si procede alla stipula del

presente contratto sottoposto alle condizioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 159/2011;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 – Premesse e norme regolatrici

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nel contratto ancorché non materialmente acclusi e depositati agli atti dell'Appaltante costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto a tutti gli effetti: il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato Tecnico di gara e relativi allegati, ~~lo schema di contratto~~, l'offerta presentata dall'Appaltatore corredata da tutti i documenti richiesti e specificati negli atti di gara, come accettati dall'Appaltante, *nonché le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara, così come il contratto di avvalimento stipulato in data tra l'Appaltatore e l'ausiliaria (per il caso di avvalimento).*

Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., dalle norme del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltante, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti dall'Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, a eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore e accettate dall'Appaltante.

ART. 2 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura di pacchetti manutentivi e di licenze d'uso per gli apparati di rete d'Ateneo fino al 31.12.2028, più precisamente *estensioni di Garanzia e licenze d'uso in modalità SaaS del costruttore Extreme Networks/ Estensioni di Garanzia e licenze d'uso in modalità SaaS del costruttore Juniper Networks*, il tutto come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato Tecnico di gara e nell'offerta presentata dall'Appaltatore, facenti parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

ART. 3 – Importo del contratto

L'importo per le prestazioni di cui all'art. 2 è di euro - IVA esclusa al netto del ribasso del% offerto dall'Appaltatore, così come da offerta economica presentata dal medesimo.

ART.3 bis – Clausola di rinegoziazione

Qualora in corso di esecuzione sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto le parti - ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 - potranno rinegoziare secondo buona fede le condizioni contrattuali al fine di ripristinarne l'originario equilibrio con le modalità e alle condizioni seguenti. La rinegoziazione potrà essere richiesta qualora si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al 5% dell'importo del contratto, quale risultante dal

provvedimento di aggiudicazione. Il prezzo del contratto è adeguato nella misura dell'80% del valore eccedente tale variazione. L'adeguamento si applica esclusivamente alle prestazioni ancora da eseguire.

La richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi.

ART. 4 – Periodi di validità licenze e manutenzioni e Tempi e modalità previsti per l'espletamento delle prestazioni

Le licenze dovranno avere corso di validità come segue:

Lotto1: decorrenza dal 1/1/2026 per una durata di 3 (tre) anni fino al 31/12/2028 compreso;

Lotto2: decorrenza dal 1/9/2025 per una durata di 3 (tre) anni e 4 (quattro) mesi fino al 31/12/2028 compreso.

Si richiama l'art. 2 del Capitolato.

I tempi massimi di consegna/attivazione per i beni oggetti di fornitura dovranno essere compatibili con l'avvio della prestazione prevista:

- per il Lotto 1 a far data dal 01.01.2026;
- per il Lotto 2 a far data dal 01.09.2025.

Si richiama l'art. 3 del Capitolato.

Il suddetto termine è da ritenersi quale termine massimo non prorogabile per l'esecuzione della presente fornitura, salvo cause di forza maggiore non imputabili né riconducibili alla volontà dell'Appaltatore che ostino alla puntuale esecuzione della stessa. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto ad informare l'Appaltante in ordine all'esistenza della causa ostativa tempestivamente, e comunque non oltre 2 giorni da

quando abbia avuto conoscenza della medesima, a pena di applicazione della penale prevista dal presente contratto.

Contestualmente, l'Appaltatore deve altresì provvedere a concordare con l'Appaltante le nuove tempistiche di consegna.

La garanzia ha durata pari alla durata contrattuale e decorrere dall'attivazione per ogni singolo lotto delle componenti oggetto di fornitura.

ART. 5 – Luogo di esecuzione delle prestazioni

La conferma di attivazione dei pacchetti manutentivi e delle licenze d'uso oggetto della fornitura dovrà essere notificata all'indirizzo Università degli Studi di Milano, Direzione ICT, via G. Colombo n. 46 - 20133 Milano e anche in forma elettronica all'indirizzo e-mail noc@unimi.it. L'attivazione dovrà inoltre essere verificabile secondo le specifiche di cui all'art. 3 del Capitolato.

salvo diversa indicazione fornita dal Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC).

ART. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto a tutti gli effetti i seguenti documenti, anche se non materialmente acclusi, che restano depositati agli atti dell'Appaltante: il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il Capitolato d'Appalto ed i relativi allegati, le risposte ai chiarimenti fornite nel corso della procedura di gara, l'offerta economica – relativa al lotto di riferimento – il contratto di avvalimento stipulato in data tra l'appaltatore e l'ausiliaria

Per tutti gli aspetti non espressamente regolati e disciplinati dal presente contratto, dovrà farsi riferimento a quanto previsto in tali documenti.

ART. 7 - Domicilio

	Per gli adempimenti relativi al presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio	
	domicilio legale in; inoltre, dichiara che, ai sensi del	
	D.Lgs. n. 82/2005, il proprio domicilio digitale è il seguente:	
	ART. 8 – Condizioni e modalità di esecuzione	
	Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute	
	nei documenti di gara e nell'offerta presentata in sede di gara.	
	L'Appaltatore si impegna a eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere	
	aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Appaltante e di terzi autorizzati, senza	
	recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere,	
	eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.	
	L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso	
	in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere di ostacolo o reso	
	più oneroso dalle attività svolte dall'Appaltante e/o da terzi.	
	Per quanto riguarda le modalità di espletamento delle prestazioni e le relative	
	obbligazioni ed oneri, si richiamano interamente gli articoli specifici del Capitolato	
	d'Appalto, il contenuto dell'offerta presentata dall'Appaltatore, le disposizioni del	
	presente contratto, ovvero le norme del Codice Civile e del D.Lgs. n. 36/2023, che	
	regolamentano l'esecuzione contrattuale.	
	ART. 9 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore	
	Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo	
	contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti	
	occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.	
	L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a	
	perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di	
	sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del	

presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le

prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente

convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette

norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in

ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà,

pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei confronti dell'Appaltante.

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti

derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi

comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica,

assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Si dà atto che l'Appaltatore si è impegnato ad osservare il seguente CCNL:

nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti

occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del

contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le

condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Appaltante

da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e

prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione

contrattuale che dovessero essere impartite dall'Appaltante, nonché a dare

immediata comunicazione all'Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza

sull'esecuzione del contratto.

L'Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza

	preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto.	
	L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.	
	L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Appaltante ogni modificazione rilevante negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.	
	Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Appaltante.	
	In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Appaltante avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi del successivo art. 15.	
	<i>(solo in caso di avvalimento) L'appaltatore, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e conformemente a quanto dichiarato in gara, è obbligato ad utilizzare, per tutta la durata dell'appalto, i requisiti e tutte le relative risorse e mezzi necessari, di cui egli è carente e che sono specificati nel contratto di avvalimento stipulato con l'impresa ausiliaria</i>	
	ART. 10 - Responsabilità dell'Appaltatore	
	L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite dall'Appaltante.	
	In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Appaltatore delle leggi e disposizioni in materia di appalti o delle prescrizioni dettate dal Capitolato Tecnico di gara e dagli altri documenti contrattuali, l'Appaltante provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando all'Appaltatore un termine perentorio,	

comunque non inferiore a 15 giorni, entro il quale l'inadempimento dovrà essere

sanato.

Tutte le spese derivanti all'Appaltante dai suddetti inadempimenti, compresi gli

eventuali maggiori costi, saranno addebitate all'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del contratto, con

assoluto sollievo dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo, obbligandosi

a manlevare e mantenere indenne l'Appaltante da qualsiasi azione di responsabilità

eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti

inadempimenti e violazioni normative direttamente o indirettamente connessi

all'esecuzione del presente contratto.

ART. 11 – Garanzia del prodotto fornito

L'Appaltatore dovrà riparare tempestivamente, a sue spese, comprese quelle di

verifica, tutti i guasti, vizi e difetti, nonché le imperfezioni che si manifestino per

effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio, o per

qualsiasi altra causa non direttamente imputabili all'Appaltante.

Si richiama inoltre l'art. 8 del Capitolato.

ART. 12 – Pagamenti

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per la fornitura e le prestazioni di cui al

presente contratto è calcolato sulla base dell'offerta economica presentata e sarà

corrisposto in 3 fasi sulla base di quanto riportato all'art. 16 del Capitolato.

L'Appaltante, accertata la regolarità delle prestazioni sotto il profilo della qualità e

della quantità delle stesse a seguito del collaudo positivo effettuato, provvederà al

pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo entro 30 giorni dal

ricevimento della relativa fattura e previa verifica di regolarità contributiva mediante

	acquisizione da parte dell'Appaltante del DURC (Documento di regolarità	
	contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.	
	La fatturazione si articolerà nelle seguenti 3 fasi, come di seguito indicato:	
	1. alla data del 15/01/2026 sarà corrisposta, per entrambi i lotti, la quota relativa	
	ai costi delle componenti fornite per l'anno solare 2026 e, per il solo Lotto 2, anche	
	la quota relativa ai costi delle componenti per il periodo residuo del 2025;	
	2. alla data del 15/01/2027 sarà corrisposta, per entrambi i lotti, la quota relativa	
	alle componenti fornite per l'anno solare 2027;	
	3. alla data del 15/01/2028 sarà corrisposta, per entrambi i lotti, la quota relativa	
	alle manutenzioni per l'anno solare 2028.	
	Ai sensi del D.M. n. 55/2013 e della L. n. 89/2014, a decorrere dal 31.03.2015, è in	
	vigore l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con	
	la Pubblica Amministrazione, pertanto, l'Appaltante non potrà accettare né procedere	
	al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.	
	Le fatture dovranno essere trasmesse a "Università degli Studi di Milano – Direzione	
	ICT - Via G.Colombo 46 - 20133 Milano - C.F. 80012650158 - P.IVA	
	IT03064870151" e dovranno riportare le indicazioni di seguito elencate:	
	- Codice Univoco d'Ufficio ZWLQSC , necessario a fronte degli obblighi legati alla	
	fatturazione elettronica;	
	- <i>LOTTO 1 Codice CIG</i>	
	- <i>LOTTO 2 Codice CIG.....</i>	
	- <i>Dicitura: FORNITURA DI PACCHETTI MANUTENTIVI E DI LICENZE D'USO</i>	
	<i>PER GLI APPARATI DI RETE D'ATENEO FINO AL 31.12.2028- LOTTO 1</i>	
	<i>Estensioni di Garanzia e licenze d'uso in modalità SaaS del costruttore Extreme</i>	
	<i>Networks.</i>	

		<i>-Dicitura: FORNITURA DI PACCHETTI MANUTENTIVI E DI LICENZE D'USO</i>
		<i>PER GLI APPARATI DI RETE D'ATENEO FINO AL 31.12.2028- LOTTO 2</i>
		<i>Estensioni di Garanzia e licenze d'uso in modalità SaaS del costruttore Juniper Networks.</i>
		<i>In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, i pagamenti sono effettuati direttamente alla società mandataria che manleva l'Amministrazione da qualsivoglia richiesta o contestazione delle mandanti.</i>
		<i>Ai sensi dell'art. 11 co. 6 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo da corrispondere all'Appaltatore. A tal fine, l'Appaltatore dovrà fatturare il corrispettivo detraendo la ritenuta nella misura dello 0,50 per cento del corrispettivo stesso. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.</i>
		<i>Resta infine inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto, l'Appaltatore potrà sospendere le prestazioni. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione dell'Appaltante da comunicarsi con PEC, ai sensi del relativo articolo del contratto.</i>
		<i>Dagli importi comunque liquidabili potranno essere detratte le somme dovute dall'Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.</i>
		ART. 13 – Cessione del contratto e cessione del credito - modificazioni d'impresa
		<i>La cessione del contratto è nulla ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. n.</i>

ART. 14 – Penali

Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore ed ogni altro inadempimento, comunque accertato, rispetto agli obblighi derivanti dal presente contratto, daranno luogo all'applicazione di penali pecuniarie.

In particolare, l'Appaltante procederà ad applicare, per il caso di ritardato adempimento, una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque nel complesso non superiore al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023.

Per ogni altra violazione, comunque accertata, degli obblighi contrattuali, l'Appaltante ha la facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore delle penali comprese tra un minimo di € 200,00 ed un massimo di € 2.500,00 per ogni inadempimento, commisurate alla gravità dell'inadempimento.

Il rilievo dell'inadempimento e la valutazione della sua gravità sono di esclusiva competenza dell'Appaltante e l'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione in merito. La misura delle penali è stabilita dall'Appaltante, a proprio insindacabile giudizio.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto e comunicati a mezzo PEC dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore potrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al Direttore dell'esecuzione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette controdeduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente dall'Appaltante,

ovvero siano pervenute oltre il termine assegnato ovvero non siano pervenute affatto,

potranno essere applicate le penali sopra indicate.

L'importo delle penali irrogate dovrà essere versato nel termine di 10 giorni naturali,

successivi e continui dalla data in cui l'Appaltante comunicherà formalmente

l'inadempimento. Decorso infruttuosamente tale termine l'Appaltante provvederà,

senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo *ad*

nutum, a recuperare l'importo in sede di liquidazione della fattura ovvero, in

alternativa, a incamerare una quota del deposito cauzionale pari all'ammontare della

penale stessa.

È fatto salvo il diritto dell'Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno

derivante dall'inadempimento dell'Appaltatore.

ART. 15 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa

L'Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nell'esecuzione delle attività,

prolungata e ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle

prestazioni oggetto del contratto e quando ne venga compromessa la loro tempestiva

esecuzione e la buona riuscita, ha il diritto di risolvere il contratto, a suo

insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, liquidando le prestazioni per la parte

di esse regolarmente eseguite, qualunque sia il loro importo complessivo e

addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante all'Appaltante per la stipula

del nuovo contratto finalizzato al completamento della fornitura. Nei casi sopra

indicati, l'Appaltante comunicherà all'Appaltatore la risoluzione del contratto a

mezzo PEC.

Tale comunicazione dovrà contenere esplicitamente le motivazioni per le quali si

procede alla risoluzione e dovrà concedere all'Appaltatore un congruo termine,

	comunque non superiore a 15 giorni naturali e continuativi, per sanare	
	l'inadempimento o presentare le proprie osservazioni giustificative.	
	Decorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia sanato	
	l'inadempimento o nel caso in cui l'Appaltante dovesse ritenere non accoglibili le	
	eventuali giustificazioni addotte, si procederà alla risoluzione del contratto. Il tutto	
	fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.	
	Si richiama l'articolo 122 comma 3 e l'art. 10 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n.	
	36/2023.	
	L'Appaltante si riserva infine l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con	
	provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.,	
	qualora:	
	1) l'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza	
	contrattuale contestata;	
	2) l'applicazione delle penali previste dal presente contratto raggiunga un importo	
	superiore al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA;	
	3) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per	
	due volte consecutive;	
	4) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di	
	qualsiasi gravità;	
	5) l'Appaltatore ceda il medesimo contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art.	
	120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023;	
	6) l'Appaltatore non provveda al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di	
	15 giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta dell'Appaltante;	
	7) non venga rispettato il termine previsto per il perfezionamento delle prestazioni	
	8) le componenti, oggetto della fornitura, non siano conformi alle specifiche tecniche	

	richieste nel Capitolato Tecnico di gara e non vengano sostituite a seguito della	
	prima richiesta all'Appaltatore entro il termine perentorio a tal fine assegnatoli.	
	La risoluzione del contratto, a seguito dell'esercizio della clausola risolutiva	
	espressa, produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della	
	comunicazione di risoluzione, inviata a mezzo PEC.	
	L'Appaltante ha, infine, il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento e	
	qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti	
	dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone	
	l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi	
	antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di	
	condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023.	
	In ogni caso, l'Appaltante potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir	
	meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 94 del D.Lgs. 36/2023.	
	Contestualmente alla risoluzione, l'Appaltante procederà ad incamerare la garanzia	
	definitiva per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo e	
	impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti ed ogni	
	altra azione che l'Appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri	
	interessi.	
	<i>In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltante si riserva la facoltà di interpellare</i>	
	<i>gli altri concorrenti, fino al quinto in graduatoria, al fine di sottoscrivere un nuovo</i>	
	<i>contratto alle medesime condizioni economiche proposte dall'Appaltatore.</i>	
	Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'Appaltante dovesse	
	eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.	
	In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire	
	all'Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere	

direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

In caso di risoluzione si applica integralmente il disposto di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 16 – Diritto di recesso

L'Appaltante si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, con preavviso non inferiore a 20 giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, decorsi i quali l'Appaltante prende in consegna la fornitura e verifica la regolarità della stessa.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Appaltante.

In caso di recesso dell'Appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili eventualmente esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 al Codice.

ART. 17 – Liquidazione giudiziale dell'Appaltatore

La liquidazione giudiziale dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto.

ART. 18 – Garanzia definitiva

Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto - ai sensi dell'art. 117 (per lotto 2: *in combinato disposto con l'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023* - la garanzia definitiva n. rilasciata in data da, di importo pari a euro contenente

l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

	debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del	
	Codice Civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su	
	semplice richiesta scritta dell'Appaltante, il valore dell'intero deposito cauzionale.	
	<i>Oppure Si dà atto che l'Appaltatore ha prodotto la garanzia definitiva mediante</i>	
	<i>bonifico bancario di importo pari ad euro effettuato in data</i>	
	La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e cessa di avere	
	effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o, comunque,	
	fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Appaltante (costituita anche	
	dalla semplice restituzione <i>dell'importo versato a titolo di garanzia definitiva / del</i>	
	<i>documento di garanzia</i>), con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione	
	di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del	
	contratto.	
	La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.	
	Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di	
	benestare dell'Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna	
	all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, dei S.A.L. o di analogo documento, in	
	originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle percentuali di	
	prestazione eseguita.	
	L'ammontare residuo, nella misura 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è	
	svincolato secondo la normativa vigente,	
	L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 117	
	del D. Lgs. 36/2023 per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del	
	contratto nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto.	
	L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto	

	valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto entro 10 giorni dal	
	ricevimento della richiesta da parte dell'Appaltante e, in caso di inottemperanza, la	
	reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere	
	all'Appaltatore. Nella ipotesi in cui l'Appaltante intenda valersi della facoltà di	
	richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva, ove questa sia	
	venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere lo schema	
	polizza-tipo approvato con D.M. 16.09.2022, n. 193, il cui contenuto è da intendersi	
	qui integralmente trascritto, secondo le modalità già sopra descritte. In caso di	
	inadempimento a tale obbligo, l'Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto	
	il contratto.	
	ART. 19 – Subappalto	
	<i>L'Appaltatore ha dichiarato di non avvalersi dell'istituto del subappalto.</i>	
	<i>oppure</i>	
	<i>L'Appaltatore ha dichiarato che intende avvalersi dell'istituto del subappalto, nei</i>	
	<i>limiti di legge indicando le seguenti attività:</i>	
	ART. 20 - Acquisizione e disponibilità della documentazione prodotta	
	Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività (a titolo	
	esemplificativo: rapporti, relazioni, rendiconti, certificati etc...) resterà di proprietà	
	piena ed assoluta dell'Appaltante, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o	
	meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più	
	opportuni, tutte quelle modificazioni e aggiunte che, a suo giudizio, saranno	
	riconosciute necessarie, senza che dall'Appaltatore possa sollevare eccezioni di	
	sorta.	
	ART. 21 – RUP e Direttore dell'esecuzione	
	Ai sensi degli artt. 114, 115 e 116 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 16 e ss. del D.M. n.	

	49/2018, l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto	
	(RUP), coadiuvato dai competenti uffici e dal Direttore dell'esecuzione del contratto	
	(DEC), per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte	
	dell'Appaltatore.	
	A tale fine, il RUP svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla	
	legge, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il	
	perseguimento dei compiti a questo assegnati.	
	Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione	
	ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato	
	dall'Appaltante. Inoltre, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte	
	dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite	
	in conformità ai documenti contrattuali. A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del	
	contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge,	
	nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei	
	compiti a questo assegnati.	
	ART. 22 – Verbale di avvio dell'esecuzione e certificato di avvenuta ultimazione	
	delle prestazioni del contratto	
	Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere, ai sensi dell'allegato	
	II.14 al D.Lgs. 36/2023, apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto	
	sottoscritto dall'Appaltatore.	
	Il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata la verifica della regolarità della	
	fornitura sotto il profilo della qualità e della quantità, entro 5 giorni rilascia il	
	certificato di ultimazione delle prestazioni ai sensi dell'allegato II.14 al D.Lgs.	
	36/2023.	

Art. 23 - Verifica di conformità

La fornitura oggetto del presente contratto sarà sottoposta a verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e previsioni previsti nel contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà tempestivamente avvisare l'Appaltatore delle date in cui intervenire per le operazioni di verifica di conformità alle quali dovrà presenziare anche un rappresentante dell'Appaltante, diverso dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 14, l'Appaltatore dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ad effettuare la sostituzione del materiale fornito o comunque ad effettuare tutte le modifiche di adattamento e migliorie necessarie a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e la completa eliminazione dei vizi ed irregolarità, sempre che si tratti di vizi o difetti eliminabili; diversamente, l'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare la sostituzione del materiale fornito. Delle operazioni di verifica di conformità è redatto apposito verbale.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, quale incaricato della verifica di conformità, rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali.

È fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

ART. 24 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi

finanziari

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano – della notizia dell'inadempienza della propria controparte subappaltatrice/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti (ove presenti) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un'apposita clausola con cui il subappaltatore/subcontraente (ove presente):

1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii. relativi al presente contratto;

2. si impegna a dare immediata comunicazione all'Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano - della notizia dell'inadempienza della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria.

Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., l'Appaltatore si impegna ad inviare all'Appaltante copia dei contratti sottoscritti con i contraenti della filiera dell'impresa a qualsiasi titolo interessate al

presente contratto, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla relativa sottoscrizione. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

ART. 25 – Controversie e decadenze

Tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via esclusiva al Foro competente di Milano. È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

ART. 26 – Patto d'integrità

Si dà atto che l'Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, sottoscrivendolo e accentandolo in ogni sua parte.

ART. 27 - Spese derivanti dal contratto

Sono a carico dell'Appaltatore le tasse o imposte nella misura stabilita dalle leggi in vigore all'atto dei pagamenti, oltre a tutti gli altri oneri, imposte e tasse, ivi compresa quella di registro, di bollo e tutte le spese per la stesura del contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Appaltante.

ART. 28 – Clausola di c.d. “Pantouflage”

L'Appaltatore, per quanto di propria conoscenza, dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023). L'Appaltatore dichiara di

essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 53, comma

16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

ART. 29 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy e del successivo

D.Lgs. n. 101/2018, si informa che i dati in possesso dell'Appaltante verranno

trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto

a quelle per cui sono richiesti.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso

Per l'Università degli Studi di Milano - il Direttore Generale Angelo Casertano

con espressa accettazione degli artt. 8 (Condizioni e modalità di esecuzione) – 9

(Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore) – 10 (Responsabilità

dell'Appaltatore) – 13 (Cessione del contratto e cessione del credito) - 14 (Penali) –

15 (Risoluzione, clausola risolutiva espressa) – 16 (Diritto di recesso) - art. 25

(Controversie e decadenze).

Per – *Il Legale Rappresentante o l'Amministratore Delegato o il Presidente*

del Consiglio di Amministrazione